Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 20 DICEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62 **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito Redimibile 5 % 1936 - Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella diciottesima estrazione, eseguita il 12 dicembre 1955. Parte seconda: Gruppi sorteggiati nelle precedenti estrazioni.

(6281)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Fratelli Orsenigo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1955. — **Acciaierie riunite, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1955. — **Calce e cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1955. — **Bozzalla e Lesna S. A. - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1955. — **« La Scuola » società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1955. — **Società azionaria costruzioni meccaniche « S.A.Co.M. » in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1955. — **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1955. — **Società per azioni Fratelli Bertoli fu Rodolfo, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1955. — **Torcitura Grezzago Zoja, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1955. — **Comune di Genova:** Estrazione di obbligazioni del « Prestito Città di Genova » emissione 1919 5 %. — **Città di Tortona:** 24ª estrazione di obbligazioni del prestito civico effettuata il 1° dicembre 1955. — **Società per azioni Birra Wührer, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Pietro Wührer, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 23 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1955
registro n. 49 Esercito, foglio n. 159

MASELLA Giacomo fu Filippo e di Iannello Assunta, da Grumo Nevano (Napoli), classe 1906, distretto Napoli, ex camicia nera. — Gli è ripristinata ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 21 novembre 1932 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(6282)

Decreto Presidenziale 23 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1955
registro n. 49 Esercito, foglio n. 158

VAIA Tommaso di Luigi e di De Francesco Marianna, da Daiano (Trento), classe 1891, distretto Trento, ex milite forestale. — Gli è ripristinata ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia d'argento al valor militare concessagli con regio decreto 22 gennaio 1934 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(6283)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 1256.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed i Paesi Bassi per lo scambio di apprendisti, concluso in Roma il 4 giugno 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed i Paesi Bassi per lo scambio di apprendisti, concluso in Roma il 4 giugno 1954.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 giugno 1954 in conformità al disposto dell'art. 14 dell'Accordo indicato nell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — TAMBRONI — ANDREOTTI — ROSSI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955

Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

Accord relatif à l'échange de stagiaires entre la République Italienne et le Royaume des Pays-Bas

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Italienne;

Désireux de favoriser la formation de stagiaires néerlandais et italiens au point de vue professionnel et linguistique, ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:

Article 1

a) Le présent Accord s'applique aux stagiaires, c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux Etats qui se rendent pour une période délimitée sur le territoire de l'autre Etat afin de perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques en occupant un emploi chez un employeur.

b) Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe et peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En principe, ils doivent avoir atteint l'âge de 18 ans et ne pas avoir dépassé l'âge de 30 ans.

Article 2

Sous réserve des dispositions règlementaires concernant la délivrance des visas, les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après, sans que la situation de l'emploi en général ni celle de la profession dont il s'agit, puissent être prises en considération.

Article 3

Le nombre des autorisations qui seront accordées aux stagiaires de chacun des deux Etats en vertu du présent Accord ne devra pas dépasser 50 par an.

Cette limite sera indépendante du nombre des stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat par suite d'une prolongation de leur stage dans les conditions prévues dans l'article 4. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.

Si ce contingent n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent. Ce contingent de 50 stagiaires est valable pour l'année du 1er janvier au 31 décembre, s'il n'a pas été modifié en vertu d'un nouvel Accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er octobre au plus tard pour l'année suivante.

Article 4

a) La durée du stage est limitée à une période d'un an. Cette période pourra exceptionnellement être prolongée de six mois au maximum.

b) A l'expiration de leur période de stage, les stagiaires ne doivent pas rester sur le territoire du pays où ce stage a été effectué dans le dessein d'y occuper un emploi.

Article 5.

Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires n'exerceront aucune autre activité lucrative ou n'occuperont aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.

Article 6

Les autorisations d'emploi en faveur des stagiaires sont accordées sur les bases suivantes:

a) lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé;

b) tous autres stagiaires receveront de leur employeur une indemnité correspondant à la valeur de leur service et leur permettant d'assurer leur subsistance.

Les stagiaires ne pourront être admis dans les deux pays que si les autorités compétentes sont convaincues par une enquête entreprise par elles-mêmes, que les conditions convenues entre les employeurs et les stagiaires et définies au paragraphe précédent seront respectées.

Article 7

Les deux Etats s'engagent à ne pas délivrer d'autorisation d'emploi en faveur des stagiaires sans s'être assurés que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d'emploi.

Article 8

a) Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail.

b) Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière d'assurance sociale.

Article 9

Les deux Etats s'engagent à exonérer de tous taxes et droits, à l'exception des frais d'administration purement nominaux, les demandes concernant les stagiaires. Cette exonération s'applique également et sous la même réserve à la délivrance des visas ainsi qu'aux permis de travail et de séjour accordés aux intéressés.

Article 10

Les stagiaires désireux de bénéficier des dispositions du présent Accord devront en faire la demande en ce qui concerne les ressortissants néerlandais à l'Office national du Travail (Rijksarbeidsbureau) à La Haye; en ce qui concerne les ressortissants italiens, au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale à Rome.

Les stagiaires devront donner, dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment le nom et l'adresse de l'employeur.

Les stagiaires devront soumettre à l'autorité chargée de recueillir les demandes dans leur pays:

1) un certificat de naissance;
2) un certificat de bonne vie et mœurs;
3) un certificat médical;
4) le cas échéant, une déclaration d'engagement de l'employeur;
5) une déclaration de l'intéressé qu'il s'engage à partir dès la fin de la période de stage.

Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel prévu.

Article 11

En vue d'atteindre le but fixé par le présent Accord et d'aider, dans la mesure du possible, les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver, par leurs propres moyens, d'employeur disposé à les utiliser comme stagiaires, les deux Etats s'engagent à faciliter l'échange des stagiaires, par tous les moyens appropriés, avec le concours des organisations intéressées.

Article 12

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme affectant l'obligation de toute personne de se confermer aux lois et règlements en vigueur dans les territoires des deux Etats concernant l'entrée, le séjour et la sortie des ressortissants d'autres pays.

Article 13

a) Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.

b) Tout différend venant à s'élever entre les deux Etats concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par voie de négociation directe.

c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les deux Etats; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

d) La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 14

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1954.

Il sera prorogé ensuite, par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par écrit par l'un des deux Etats, avant le 1er juillet pour la fin de l'année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Rome, en double exemplaire en langue française, le 4 juin 1954.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
DOMINEDÒ

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
HENDRIK NICOLAAS BOON

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1251.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù e Maria, nel comune di Casteltermini (Agrigento).

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 30 gennaio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù e Maria, nel comune di Casteltermini (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1252.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Biacesa del comune di Molina di Ledro (Trento).

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 novembre 1943, integrato con due postille rispettivamente in data 3 gennaio e 28 maggio 1955, e con dichiarazione 4 gennaio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Biacesa del comune di Molina di Ledro (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1253.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi » di Foligno (Perugia).

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi » di Foligno (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1254.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Miola del comune di Baselga di Pinè (Trento).

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 28 luglio 1927, integrato con due postille rispettivamente in data 7 gennaio e 16 maggio 1955 e con dichiarazione dell'8 gennaio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Miola del comune di Baselga di Pinè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1255.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Villacidro (Cagliari).

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 1° luglio 1950, integrato con dichiarazione 10 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Villacidro (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1256.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Boiano (Campobasso).

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Boiano (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1257.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bovio » di Foggia.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bovio » di Foggia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1258.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Grado (Gorizia).

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Grado (Gorizia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1259.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montebelluna (Treviso).

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montebelluna (Treviso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1260.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Alcamo (Trapani).

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Alcamo (Trapani) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1955.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-1956.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto Presidenziale 25 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1955, registro n. 22, foglio n. 130, con il quale fu stabilito nel numero di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1954-1955;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente anche per l'esercizio finanziario 1955-1956;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è determinato, per l'esercizio finanziario 1955-1956 nel numero di una unità, non classificabile alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1955
Registro n. 10, foglio n. 222

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con decreto in data 25 ottobre 1950, e modificato con i decreti in data 31 marzo 1952 e 9 luglio 1953;

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1955 del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 46 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, sono modificati come appresso:

Art. 46. — « I mutui ipotecari dovranno essere estinti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici ».

Art. 47. — « La somma da impiegarsi in mutui ipotecari, in conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di credito ipotecari, in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere complessivamente il trentacinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 684;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida fino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente di lire 500 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS. della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare del 29 gennaio 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu disposto lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento);

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1953, relativo alla nomina, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375, dell'avv. Salvatore Calderone a liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Pillitteri di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS. della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Salvatore Calderone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942, e modificato con decreto in data 4 dicembre 1953;

Vista la deliberazione in data 7 maggio 1955 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 55 e 57 dello statuto del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Perugia, con sede in Perugia, sono modificati come appresso:

Art. 55. — « Le somme esuberanti in relazione alla attività che il Monte deve svolgere, sono impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazione su titoli di cui alle lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità delle leggi vigenti;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

g) in depositi in conto corrente presso la Cassa di risparmio postale, l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria;

h) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici;

i) in operazioni cambiarie ».

Art. 57. — « I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili, sia rustici che urbani, situati nella zona in cui opera il Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dal Monte stesso, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteche debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine, presso Compagnie di gradimento del Monte e, nella relativa polizza, deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso, in caso di sinistro.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a quattro mesi.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari di cui all'art. 55, lettera *d*) e nelle operazioni di cui alla lettera *h*) dello stesso articolo, non deve eccedere il 10 % dell'ammontare dei capitali amministrati dal Monte (patrimonio e depositi).

Le operazioni cambiarie di cui alla lettera *i*) dell'art. 55, non possono eccedere, nel loro complesso, il 30 % delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo, non può eccedere le lire cinquantamila ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 529 del 30 novembre 1955. Prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata per la campagna 1954-55.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 529 del 30 novembre 1955, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DELLA CANAPA MACERATA PER LA CAMPAGNA 1954-55

I prezzi di cessione della canapa macerata dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1954-55, per prodotto selezionato secondo le diverse marche, merce posta franco piede magazzino ammasso consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue:

MARCHE	Lire per quintale	
	Con decorrenza 16 settembre 1954	Con decorrenza 1° gennaio 1955
ITALIA SETTENTRIONALE		
P.	38.640	42.680
S.	35.460	39.170
T.	30.125	33.275
Q.	25.810	28.510
BB.E.	38.640	42.680
BB.	35.150	38.820
BFC.	36.470	40.290
BF.	33.470	36.970
BFA.	29.840	32.970
BVC.	35.230	38.910
BV.	32.350	35.740
BVA.	29.270	32.330
GFC.	31.230	34.500
GF.	29.840	32.970
GB.	40.730	44.990
G.	37.650	41.580
S.G.	30.730	33.940
G.D.	26.510	29.280
PCF.	36.570	40.400
PCB.	34.640	38.270
PC.	31.770	35.090
PCM.	29.270	32.330
CM.	25.100	27.730
SC.	25.080	27.710
TC.	21.880	24.170
PB.	40.730	44.990
SBB.	35.250	38.930
SB.	33.200	36.670
TBH.	30.920	34.150
TBH./A	27.110	29.950
TBR./C	23.330	25.770
SMC. / SME.	23.730	26.210
SM.	21.840	24.130
SMA.	21.310	23.540
T.I.	23.130	25.540
T.II.	19.970	22.060
T.III.	16.100	17.780
TBR./S.	19.930	22.020
QB.	14.530	16.050
SPS./AS.	19.590	21.640
SPB.	19.200	21.210
SPF.	18.770	20.730
SPS./B.	17.540	19.380
SPS./F.	17.020	18.800
SPS./V.	16.540	18.270
SS.	15.720	17.360
ST.	13.910	15.360
SQ.	7.950	8.790
M.AS.	18.630	20.580
M.	16.140	17.820
MA.	13.100	14.460
C.S.C.	20.760	22.930
C.S.A.	18.620	20.560
C.T	15.730	17.370
Sgarbacce	10.470	11.570
PIEMONTE		
Canapa buona	24.400	26.950
Canapa media	21.340	23.570
Canapa andante	17.740	19.600
Canapa inferiore	13.920	15.360
ITALIA CENTRALE		
Canapa extra	32.890	36.330
Canapa I	29.710	32.820
Canapa II	25.460	28.120
Canapa III	21.860	24.150
ITALIA MERIDIONALE		
S.S.C.P.	41.540	43.810
S.C.P.	39.520	41.680
EE.C.P.	37.120	39.150
E.C.P.	34.640	36.540
S.M.P.	38.240	40.330
EE.M.P.	35.300	37.220
E.M.P.	31.490	33.210
S.S.P.	31.910	33.650
EE.S.P.	29.940	31.580
E.S.P.	26.100	27.520
S.C.F.	38.730	40.840
EE.C.F.	35.470	37.400
E.C.F.	32.960	34.760
S.M.F.	36.340	38.320
EE.M.F.	33.670	35.510
E.M.F.	30.150	31.790
S.S.F.	31.130	32.830
EE.S.F.	28.730	30.300
E.S.F.	25.120	26.500
Scarti chiari	23.830	25.130
Scarti scolorati	21.460	22.630
Cimaglie chiare	18.780	19.800
Cimaglie scolorate	18.040	19.020
Canapone I	24.450	25.790
Canapone II	23.000	24.250
Canapone III	20.740	21.870
Scarti canapone	18.780	19.800
Cimaglie canapone	15.370	16.200
Stoppe 1 (stoppe chiare I)	13.790	14.540
Stoppe 2 (stoppe chiare II)	11.630	12.260
Stoppe 3 (stoppe chiare III)	8.260	8.720
Stoppe 4 (stoppe scolor. I)	12.270	12.940
Stoppe 5 (stoppe scolor. II)	9.380	9.890
Stoppe 6 (stoppe scolor. III)	7.670	8.090
Stoppe 8 (faine)	7.250	7.650

(6499)

Provvedimento n. 530 del 30 novembre 1955. Prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata per la campagna 1955-56.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 530 del 30 novembre 1955, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DELLA CANAPA MACERATA PER LA CAMPAGNA 1955-56

I prezzi di cessione della canapa macerata, dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1955-56, per merce posta franco piede magazzino ammasso consortile, con pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come appresso con decorrenza dal 16 settembre 1955:

A) per le vendite del prodotto selezionato, secondo le diverse marche di canapa macerata, si applicano i prezzi della colonna 1 che comprendono le spese di selezione e d'imballo.

B) per le vendite di canapa macerata venduta in monte, i prezzi delle partite debbono essere proporzionalmente commisurati ai prezzi riportati nella colonna 2 delle qualità di canapa sfusa che compongono il monte.

In caso di contestazione sulla valutazione dei prezzi richiesti per il monte, l'acquirente ha facoltà di chiedere che la contestazione sia definita da Commissioni arbitrali appositamente costituite.

Listino dei prezzi di vendita della canapa e sottoprodotti macerati in vigore dal 16 settembre 1955

MARCHE E CORPI	Prezzi per prodotto selezionato ed imballato 1	Prezzi al netto delle spese di lavorazione per la valutazione della merce consegnata in monte 2
EMILIA VENETO		
Canapa lungo tiglio		
I Corpo	46.720	45.420
II »	42.880	41.580
III »	36.425	35.125
IV »	31.210	29.910
GB	49.250	47.950
G	45.520	44.220
SG	37.150	35.850
GD	32.050	30.750
PCE	44.220	42.920
PCB	41.890	40.590
PC	38.410	37.110
PCM	35.390	34.090
CM	30.350	29.050
SC	30.330	29.030
TC	26.460	25.160
PB	49.250	47.950
SBB	42.610	41.310
SB	40.140	38.840
TBH	37.380	36.080
TBH/A	32.780	31.480
TBR/C	28.210	26.910
SME SMC	28.690	27.390
SM	26.410	25.110
SMA	25.770	24.470
T 1	27.960	26.660
T 2	24.150	22.850
T 3	19.460	18.160
Sottoprodotti		
TBR/S	24.100	22.800
QB	17.570	16.270
SPS/AS	23.690	22.240
SPB	23.220	21.770
SPF	22.690	21.240
SPS/B	21.210	19.760
SPS/F	20.580	19.130
SPS/V	20.000	18.550
SS	19.000	17.550
ST	16.810	15.360
SQ	9.620	8.170
M/AS	22.530	20.680
M	19.510	17.660
MA	15.830	13.980
CSC	25.100	24.700
CSA	22.510	22.110
CT	19.010	18.610
Sgarbacce	12.660	12.260
PIEMONTE		
Canapa buona	—	29.500
Canapa media	—	25.800
Canapa andante	—	21.450
Canapa inferiore	—	16.810
ITALIA CENTRALE		
(Ascoli Piceno)		
Canapa extra	—	39.770
Canapa I	—	35.930
Canapa II	—	30.780
Canapa III	—	26.440
ITALIA MERIDIONALE		
Canapa lungo tiglio		
S.S.C.P.	47.960	46.960
S.C.P.	45.630	44.630
EE.C.P.	42.860	41.860
E.C.P.	40.000	39.000
S.M.P.	44.150	43.150
EE.M.P.	40.740	39.740
E.M.P.	36.350	35.350
S.S.P.	36.840	35.840
EE.S.P.	34. 70	33.570
E.S.P.	30.130	29.130
S.C.F.	44.710	43.710
EE.C.F.	40.940	39.940
E.C.F	38.050	37.050
S.M.F.	41.950	40.950
EE.M.F	38.870	37.870
E.M.F.	34.800	33.800
S.S.F.	35.940	34.940
EE.S.F.	33.170	32.170
E.S.F.	29.010	28.010
C I	28.230	27.230
C II	26.550	25.550
C III	23.940	22.940
Sottoprodotti		
Scarti chiari	27.510	26.510
Scarti scolorati	24.770	23.770
Cimaglie canapa chiare	21.670	20.670
Cimaglie canapa scolorate	20.820	19.820
Scarti di canapone	21.670	20.670
Cimaglie di canapone	17.730	16.730
Stoppe I chiare	—	15.920
Stoppe II chiare	—	13. 20
Stoppe III chiare	—	9.550
Stoppe I scolorate	—	14.160
Stoppe II scolorate	—	10.830
Stoppe III scolorate	—	8.860
Faina chiara Faina scolorata	—	8.370

(6498)

Provvedimento n. 532 del 30 novembre 1955. Contributo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primo acconto impianti 1954-1955. (Seguito provvedimento n. 511 del 4 ottobre 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 532 del 30 novembre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Primi acconti impianti del 1954 *e del* 1955). (Seguito provvedimento n. 511 del 4 ottobre 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dal cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo agli anni 1954-1955.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dall'Utif sui contatori di centrale dallo stesso sigillati a norma del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1955.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita con successivo provvedimento.

Ditta Cadel Longo Luisa e C. Vittorio Veneto (Treviso):
224/240 Impianto Savassa: L. 0,50 al kWh.

Società Elettrica Ponzese Ponza (Latina):
261/277 Centrale Ponza: L. 0,90 al kWh.

Società Idroelettrica Atesina Bolzano:
266/282 Impianto Lasa: L. 2,15 al kWh.

Ditta Fratelli Palombo Vallerotonda (Frosinone):
268/284 Impianto Vallerotonda: L. 1,85 al kWh.

Ditta L'Aurora Triora (Imperia):
269/285 Centrale Triora: L. 2,30 al kWh.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
275/291 Impianto Capodimonte Ramo Tronto: L. 2,34 al kWh.
276/292 Impianto Comunanza Aso II: L. 2,10 al kWh.

Società Larderello Firenze:
279/295 Centrale Serrazzano I: L. 0,20 al kWh.

Società Edison Milano:
282/298 Impianto Fondovalle: L. 0,25 al kWh.
283/299 Impianto Morasco Ponte: L. 0,35 al kWh.
293/309 Impianto Pantano D'Avio: L. 2,34 al kWh.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:
284/300 Impianto Mucone II: L. 2,34 al kWh.

Società Trentina di Elettricità Milano:
290/306 Impianto Ponte Gardena: L. 1,35 al kWh.

Ente Siciliano di Elettricità Catania:
292/308 - Impianto Carboi: L. 2,47 al kWh.

(6500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta) di un mutuo di L. 18.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6443)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 59, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) di un mutuo di L. 54.975.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6447)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (Trapani) di un mutuo di L. 39.510.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6449)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna) di un mutuo di L. 46.616.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6444)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) di un mutuo di L. 42.870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6453)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montenerodomo (Chieti) di un mutuo di L. 1.342.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6456)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6457)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania) di un mutuo di L. 4.922.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6461)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

All'art. 1 del decreto Ministeriale 8 settembre 1955, concernente: « Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1955, n. 235, a fianco del nominativo D'Ercole dott. Carlo, ove è detto: « della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti », aggiungansi le seguenti parole: « e della Confederazione generale dell'agricoltura italiana in Roma ».

(6442)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 19 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,80	—	—	624,77	—	—	—
$ Can.	—	—	—	624,90	—	—	625 —	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,80	—	—	145,80	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	91 —	—	—	91,02	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,95	—	—	87,95	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	121,20	—	—	121,20	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,60	—	—	165,60	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,585	—	—	12,58	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	179,09	—	—	179,08	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,63	—	—	143,57	—	—	—
Lst.	—	—	—	1759,75	—	—	1759,50	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,90	—	—	149,902	—	—	—

Media dei titoli del 19 dicembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,785
1 dollaro Can.	624,90
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	91,01
1 Kr. Norv.	87,95
1 Kr. Sv.	121,20
1 Fol.	165,60
1 Fr. bel.	12,582
100 Fr. Fr.	179,085
1 Fr. Sv. acc.	143,60
1 Lst.	1759,625
1 Marco ger.	149,901

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Corso dei cambi del Bollettino n. 286 del 15 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1955, la quotazione del « Dm. occ. » presso la Borsa di Roma, deve intendersi rettificata in 149,89 anzichè 149,82.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di centosettanta sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate Armi, così ripartiti:

Arma di fanteria . . . n. 120
Arma di artiglieria . . . » 50

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento, in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali). Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità (nelle prove scritte e nelle prove orali) in due concorsi per lo stesso ruolo, giusta la disposizione dell'art. 3, comma secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, oppure il certificato avente valore di originale.

Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti espressioni:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche potrà avvenire il rilascio del diploma originale » ovvero:

« Il presente certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946 sostituisce fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi »;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100) debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani e legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del Sindaco di Roma o dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non

anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 4 in tempo successivo, non oltre però il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente, che ne curerà l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari, per i residenti in Sardegna) nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'Ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in s. p. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in s. p. (presidente), delegato rispettivamente dal capo sezione di sanità del Comando del sopradetto Corpo di sicurezza e dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta, rispettivamente, dal capo sezione di sanità del Comando del predetto Corpo di sicurezza e dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma (in Mogadiscio per gli appartenenti al Comando Corpo di sicurezza della Somalia) e presso le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà però essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Registro n. 51 *Esercito, foglio n.* 378. — MASSIMO

ALLEGATO N. 1

Programma degli esami di concorso

PROVE SCRITTE

Cultura generale

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche, filosofiche e geografiche, impartite nei corsi di scuole medie superiori.

Durata dell'esame 8 ore.

Cultura tecnico-professionale

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale ed in uno o più brevi problemi tecnico-topografici (p. es.: rettifiche di itinerari, profili altimetrici. calcoli di pendenza, interpretazione delle forme dei terreni, ecc.).

Durata dell'esame: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

A) *Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria.*

1. — TATTICA ORGANICA LOGISTICA

Tattica.

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

cenni sommari sui compiti ed i mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

concetti fondamentali sul combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva e la difensiva;

cenni sommari sull'Aeronautica: caratteristiche, compiti, mezzi d'azione; la cooperazione con le forze terrestri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:* (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):

a) lineamenti d'impiego della compagnia fucilieri (circolare 2300):

nell'avvicinamento;

nell'attacco (formazioni; criteri per la formulazione del concetto d'azione; elementi essenziali del «piano d'attacco»; la base di fuoco; l'esecuzione dell'attacco; la penetrazione, il consolidamento; l'attacco notturno; la cooperazione con carri armati);

la difesa (la compagnia a difesa di un settore del caposaldo di battaglione; la compagnia di rincalzo; il caposaldo di compagnia);

b) impiego tattico del plotone fucilieri.

Il candidato, anche se proveniente dalla specialità alpini o dai bersaglieri, deve possedere approfondita conoscenza della circolare 2200 ed essere in grado di risolvere problemi pratici inerenti all'impiego tattico del plotone fucilieri nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

c) il plotone mortai da 81; il plotone mitraglieri; il plotone pionieri; il plotone trasmissioni di battaglione e di reggimento; il plotone cingolato; il plotone armi di compagnia.

Per ciascuna di dette unità il candidato deve conoscere la struttura organica, i compiti tattici e i lineamenti essenziali dell'impiego nelle varie fasi del combattimento;

d) impiego tattico delle squadre fucilieri.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2100;

e) le pattuglie: impiego nelle varie fasi del combattimento.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2600;

f) generalità sui carri armati dal punto di vista dello impiego (mezzi di azione; compiti delle unità corazzate in combattimento; fattori negativi);

g) formazioni di combattimento delle minori unità corazzate (battaglioni; compagnie; plotoni);

h) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri nell'offensiva; posizioni successive; la preparazione dello attacco; lo sfruttamento del successo; la cooperazione con reparti di bersaglieri;

i) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri colle varie forme della difensiva (contrattacco in una area difesa; il ripiegamento);

l) criteri e procedimenti d'impiego del plotone carri nelle varie fasi del combattimento.

Organica

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

l'ordinamento dell'Esercito;

la circoscrizione militare territoriale;

l'addestramento: i cicli d'istruzione delle reclute;

il governo del personale: elementi di psicologia generale e psicotecnica; il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico;

struttura organica della Divisione di fanteria (elementi costitutivi e rispettiva funzione cenni sulle rispettive formazioni organiche).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:*

struttura organica del battaglione di fanteria divisionale;

organici della compagnia fucilieri; della compagnia mortai da 81; della compagnia armi d'accompagnamento;

criteri ai quali sono ispirate le formazioni organiche dei plotone fucilieri, mitraglieri, pionieri, ecc.;

struttura organica di una brigata alpini (elementi costitutivi cenni sulle rispettive formazioni organiche);

costituzione organica delle minori unità alpine (battaglioni alpini, compagnie, plotoni); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche;

struttura organica di una divisione corazzata (elementi costitutivi; cenni sulle rispettive formazioni organiche);

costituzione organica delle minori unità corazzate (battaglioni, compagnie, plotoni bersaglieri e carri); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

L'ordinamento delle suddette unità dovrà essere conosciuto con particolare riguardo a quelle della specialità a cui appartiene il candidato.

Logistica

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

compiti della logistica;

ricognizioni: studio preliminare, effettuazione;

le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti di minori reparti;

autotrasporti: predisposizioni ed esecuzioni nell'ambito dei minori reparti;

lo stazionamento: sistemi, caratteristiche, previdenze;

organi dei vari servizi nell'ambito della divisione di fanteria (cenni).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:* (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):

i vari servizi delle minori unità di fanteria fino al reggimento; funzionamento nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una brigata alpini; in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito del reggimento, del battaglione e della compagnia alpini;

organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una divisione corazzata in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito dei reggimenti e dei battaglioni bersaglieri e carri.

2. — ARMI, TIRO ED ESPLOSIVI

Armi:

a) generalità e suddivisione delle armi da fuoco:

sistemi di funzionamento delle armi automatiche;

parti essenziali delle armi da fuoco;

il proietto: suddivisione ed assetto meccanico;

b) le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Enfield, fucile Garand, carabina Winchester, moschetto automatico Beretta, bombe a mano);

c) le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucili mitragliatori Bren e B.A.R., mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning cal. 12,7;

d) i lanciarazzi Bazooka; il mortaio da 81 e da 60; il cannone da 57/50, i canoni s.r.; nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico;

e) generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche; cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio;

f) generalità sui materiali di artiglieria installati a bordo dei carri armati; parti costitutive (bocca da fuoco, congegni di chiusura, congegni di sparo, affusti, organi elastici); congegni di punteria e apparecchi di puntamento; munizionamento;

g) caratteristiche tecniche e tattiche del pezzo da 90/50 installato a bordo dei carri M/47;

h) norme di manutenzione;

i) cenni sulle altre armi — individuali, di reparto e di bordo — in dotazione ai battaglioni carri.

Le varie armi dovranno essere conosciute con particolare riguardo a quelle della specialità a cui appartiene il candidato.

Tiro:

a) generalità sul tiro: traiettoria, dispersione, rosa di tiro, qualità tecniche e balistiche delle armi (precisione e giustezza tensione della traiettoria penetrazione radenza della traiettoria errore battuto spazio battuto), zona defilata, zona protetta, zona battuta, altezza di sicurezza, distanza di sicurezza;

b) vari tipi di congegni di puntamento. Tavole di tiro e loro impiego. Regole di puntamento;

c) tiro al disopra degli ostacoli (alzo minimo, possibilità di tiro, defilamento, zona di angolo morto). Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli (norme di sicurezza da osservare nella esecuzione del tiro, sgombero del campo di tiro con le mitragliatrici, i mortai, i cannoni senza rinculo, altezza di sicurezza, norme da osservare durante e dopo il tiro);

d) il tiro a puntamento indiretto;

e) tiro controcarri con le armi della fanteria (modalità e procedimenti di impiego);

f) tiro controaerei con le armi in dotazione ai reparti di fanteria (modalità, accorgimenti);

g) tiro con mortai da 81; preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento. Impiego del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M52 con determinatore, carta per il tiro, ecc., per la determinazione del punto di stazione, della direzione, ecc.;

h) il tiro delle artiglierie installate a bordo dei carri:

puntamento diretto e indiretto;

angolo di tiro minimo; distanza di sicurezza; distanza di protezione;

tavole di tiro, scelta del proietto e della carica; determinazione dei dati di tiro iniziale;

indicazione, individuazione e designazione degli obiettivi;

osservazione del tiro;

condotta del fuoco (aggiustamenti; tiro contro bersagli a terra e controcarri; tiro nebbiogeno a rimbalzo, di taratura).

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza.

Esplosivi e mine:

generalità sugli esplosivi di uso più comune; maneggio, conservazione, impiego degli esplosivi;

la carica cava e l'effetto Neumann;

mine: caratteristiche, suddivisione in specie; principi generali circa il funzionamento;

i campi minati funzioni, elementi costitutivi, principali tipi, apertura dei varchi con sistemi regolamentari e di circostanza;

mezzi nebbiogeni: scopi, impiego, specie;

trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.

3. — Trasmissioni.

Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.

Elementi di telefonia e di radiofonia

Descrizione pratica dei mezzi di trasmissioni radio e telefonica in dotazione alle varie unità di fanteria.

Norme sulla disciplina delle trasmissioni.

Funzionamento ed impiego di un sistema di trasmissioni: compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

Elementi costitutivi di un apparato radio campale.

Descrizione delle stazioni radio installate a bordo dei mezzi corazzati, loro funzionamento ed impiego in una maglia; manutenzione.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza sui mezzi in dotazione alla specialità di appartenenza.

4. — Automobilismo.

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:

Il candidato deve possedere una conoscenza sommaria dei vari organi di un autoveicolo e cioè:

il motore a scoppio e il motore a iniezione;

organi della distribuzione;

organi della lubrificazione;

organi del raffreddamento;

organi dell'alimentazione;

sistemi di accensione;

organi dell'autotelaio;

organi di trasmissione, di direzione, della frenatura, delle sospensioni;

pneumatici.

Per le nozioni sottoindicate è richiesta invece ottima conoscenza soprattutto dal punto di vista pratico:

norme per l'ispezione e la manutenzione dell'autoveicolo;

norme di circolazione stradale; la disciplina stradale;

documenti di circolazione: fogli di marcia, libretti di marcia.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni;

limitatamente agli appartenenti alla specialità corazzata:

vari tipi di mezzi corazzati e blindati in dotazione alle unità carriste e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali;

caratteristiche fondamentali del carro M/47: mobilità, armamento, protezione;

il carro M/47: scafo, motore, organi di trasmissione, propulsione esterna (ruote motrici, cingolatura, ruote di rinvio); sospensione; impianto elettrico; generatore ausiliario; dispositivi antincendio;

traino e caricamento dei carri M/47 (trattore Diamond; carrello Rorgers; caricamento su pianali ferroviari);

norme di manutenzione delle varie parti di un carro M/47; guasti più comuni e modi di ripararli.

5. — Nozioni di matematica.

L'esame non verte sull'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente nel programma di cui appresso, bensì sulla risoluzione di semplici ed appropriati esercizi che implicano la conoscenza della materia e la capacità di applicare le nozioni teoriche.

Il programma sottoriportato costituisce fondamento delle conoscenze indispensabili ad un ufficiale di arma per l'applicazione che esse trovano nel campo delle discipline tecniche militari.

Algebra:

regole generali sul calcolo algebrico Operazioni sui binomi e sui polinomi Potenze di binomi e polinomi;

scomposizione in fattori Divisibilità per $(x \pm a)$ Regola del Ruffini;

frazioni algebriche;

equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado;

equazioni di 2° grado ad una incognita;

teorema sui radicali;

logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche - Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria:

equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni;

proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio ortogonalità e parallelismo diedri e triedri angoloidi uguaglianze di figure spaziali equivalenza dei solidi);

regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti);

semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano;

definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione;

relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.;

relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi;

riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche;

relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli;

il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo;

applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

B) *Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di artiglieria.*

1. — IMPIEGO DI ARTIGLIERIA ORGANICA - LOGISTICA.

Impiego di artiglieria

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

nozioni sulle caratteristiche e sull'impiego delle varie armi nelle varie fasi del combattimento;

lineamenti fondamentali del combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva;

i principi fondamentali di impiego e le caratteristiche tecnico-tattiche dell'artiglieria in generale e delle sue varie specialità, con particolare riguardo a quella di appartenenza del candidato;

l'artiglieria nelle varie fasi del combattimento;

azioni di fuoco;

cooperazione con le altre armi;

aerocooperazione.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*: (Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):

articolazione in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria);

ricognizione schieramento - organizzazione della posizione (difesa vicina e contraerei a.b.q.);

collegamenti;

compiti dei principali operatori nell'ambito del gruppo e del reggimento (o raggruppamento);

compiti particolari del sottocomandante di btr.

Organica

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

l'ordinamento delle unità di artiglieria delle varie specialità, fino al reggimento, con particolare riguardo alla specialità cui appartiene il candidato. Criteri informatori cui sono ispirate le formazioni organiche.

Logistica

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari servizi nelle minori unità di artiglieria fino al reggimento della specialità cui appartiene il candidato.

2. — MATERIALI DI ARTIGLIERIA ESPLOSIVI - TIRO

Materiali di artiglieria

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

generalità sulle armi da fuoco e proietti;

le armi individuali e le armi automatiche in distribuzione ai reparti di artiglieria, i lanciarazzi Bazooka: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro;

parti costitutive, requisiti e classificazione delle artiglierie;

bocca da fuoco Congegni di chiusura - Congegni di sparo;

affusti;

organi elastici;

congegni di punteria;

congegni di puntamento;

munizionamento;

traino delle artiglierie;

cenni su moderni mezzi bellici basati sulla propulsione a reazione;

i principali tipi di artiglieria in servizio.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari materiali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato;

manutenzione del materiale di artiglieria della specialità.

Esplosivi

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

generalità sugli esplosivi e loro classificazione; caratteristiche dei principali esplosivi;

esplosivi di lancio;

esplosivi di scoppio;

esplosivi da mina;

artifizi;

manufatti esplosivi: bombe e proietti;

norme di sicurezza nel maneggio e trasporto degli esplosivi;

mine e campi minati (cenni).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari tipi di proietti in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato e loro conservazione e manutenzione.

Tiro.

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

la traiettoria e suoi elementi;

dispersione del tiro;

risoluzione pratica del problema del tiro;

puntamento diretto e indiretto;

osservazione del tiro;

aggiustamento (a percussione, a tempo, nebbiogeno);

forme di intervento;

cenni sulla taratura delle bocche da fuoco.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*: (Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza di quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):

strumenti e mezzi tecnici per il tiro;

tavole di tiro;

preparazione del tiro;

preparazione topografica;

preparazione balistica;

preparazione per l'apertura del fuoco;

problemi di posizione (solo per specialità c.a.p.);

problema balistico (solo per specialità c.a.p.);

distanza di sicurezza;

compiti tecnici dell'ufficiale subalterno nell'ambito del gruppo.

3. — TRASMISSIONI.

Generalità sui mezzi di trasmissioni, loro classificazione.

Elementi di telefonia e radiofonia.

Descrizione e pratica dei mezzi di trasmissioni radio e telefonico in dotazione delle varie unità di artiglieria.

Norme sulla disciplina delle trasmissioni.

Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

4. — AUTOMOBILISMO.

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato: descrizione sommaria e prestazioni.

5. — MATEMATICA.

Come la Fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

Roma, addì 26 novembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

(6468)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.